

(N. 164)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ZIINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1948

Nuova proroga del termine stabilito per la chiusura delle operazioni di liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 31 dicembre scade il termine entro il quale gli attuali Commissari liquidatori delle soppresse Confederazioni sindacali dovrebbero portare a termine il loro operato, altrimenti succedrebbero ad essi gli uffici stralcio retti da funzionari dello Stato.

Gli adempimenti della complessa procedura, anche ministeriali, non hanno potuto essere svolti in tempo utile a poter esaurire completamente le formalità entro il termine suddetto; d'altra parte consta che già la maggior parte degli enti in liquidazione ha presentato domanda per autorizzazione alla liquidazione parziale dei beni e ciò a soddisfazione integrale dei creditori, mentre un ente, quello della Confederazione dei Commercianti, ha già ottenuto anche il decreto di autorizzazione.

Con ciò può dirsi che le liquidazioni sono

sostanzialmente finite e manca soltanto il tempo necessario agli ultimi incombenti.

La sostituzione dei Commissari con la costituzione degli uffici stralcio verrebbe ad interrompere proprio il rapido svolgersi della fase finale della quasi totalità delle operazioni e darebbe esito contrario proprio allo scopo che hanno perseguito fin'ora i provvedimenti legislativi; e questo perchè renderebbe necessario ai subentranti un periodo di ambientamento non breve data la complessità della procedura.

Infine si verificherebbe un ulteriore ritardo alla definitiva soddisfazione dei creditori (specialmente dei privilegiati) che già da tanto tempo attendono.

Si rende pertanto assolutamente indispensabile prorogare ancora il termine al 30 aprile 1949, periodo più che sufficiente per la definitiva chiusura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, il termine stabilito per la chiusura delle operazioni di liquidazione delle organizzazioni sindacali fasciste, indicate all'articolo 1 del decreto legislativo lucgotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è prorogato al 30 aprile 1949.

La proroga ha effetto dal 1° gennaio 1949.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.